



Città di
Castiglione
delle Stiviere

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 26/07/2021

Art.1 - Controllo analogo

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo esercitate dal Comune di Castiglione delle Stiviere, sulle società ed enti partecipati, nel prosieguo "Società", al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative ed allo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette società o enti.

2. Il presente Regolamento individua inoltre:

- a) in modo organico ed omogeneo i comportamenti dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle Società partecipate, con particolare riguardo ai poteri e agli obblighi di informativa;
- b) le diverse competenze degli organismi dell'amministrazione comunale in merito a verifiche, analisi e decisioni ex ante ed ex post riguardanti le società e gli enti cui partecipa il Comune.
- c) la definizione puntuale di procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società e gli enti partecipati dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente regolamento

3. Il presente Regolamento si pone come finalità:

- a) la creazione di un sistema informativo diretto a rilevare:
 - i rapporti finanziari tra Comune e Società;
 - la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle Società;
 - la corretta gestione dei contratti di servizio;
 - la qualità dei servizi;
 - il rispetto di norme di legge che si applicano alle pubbliche amministrazioni e che la normativa ha esteso agli enti partecipati da quest'ultime;
- b) la definizione puntuale di un sistema di monitoraggio periodico da cui si rilevi l'andamento delle società partecipate ed in particolare:
 - l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
 - l'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;
- c) la creazione di uno strumento operativo, quale il bilancio consolidato, redatto secondo i principi di competenza economica che permetta la rilevazione e l'analisi dei risultati complessivi dell'ente locale e delle Società partecipate.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle Società non quotate partecipate e controllate, affidatarie dirette di servizi (modello di gestione in *house providing*). Ai fini del presente regolamento, si definiscono società partecipate in *house providing* le società di capitali, affidatarie dirette di servizi pubblici, su cui il Comune di Castiglione delle Stiviere esercita il c.d. *controllo analogo* in conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 175/2016.

2. Il presente Regolamento non è, allo stato attuale, applicabile alle società quotate in borsa in mercati regolamentati, in quanto tali società sono sottoposte al rispetto di normative speciali poste a tutela del mercato stesso.

3. Per tutte le altre società partecipate dal Comune di Castiglione delle Stiviere, il presente regolamento rappresenta estensivamente un compendio di principi di comportamento cui ispirarsi, tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci.

Art. 3 - Modalità di controllo analogo

1. Al Comune è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali delle Società e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse. Gli organi amministrativi delle Società sono tenuti a conformarsi agli indirizzi impartiti dal Comune. Tale potere d'indirizzo si esercita mediante l'emanazione di specifici atti diretti all'organo di amministrazione delle Società che ha il compito di recepirli e, se necessario, tradurli in prescrizioni e direttive, ai fini della loro efficacia.

2. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

a) Livello strategico: controllo societario, intendendosi come tale il controllo che si esplica:

- a.1. nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti;
- a.2. nella definizione del modello di gestione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario;
- a.3. analisi della *mission* della Società e delle operazioni straordinarie (quali ad esempio liquidazioni, fusioni, scissioni, accordi strategici)

b) Livello di coordinamento e monitoraggio: controllo economico/finanziario volto a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione attraverso il monitoraggio, attività di supporto, verifica, controllo e valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio:

- b.1. preventivo, diretto all'analisi del piano industriale e del budget;
- b.2. concomitante, attraverso report periodici di natura economico/finanziaria sullo stato di attuazione del budget;
- b.3. consuntivo, attraverso l'analisi del bilancio d'esercizio;

c) Livello gestionale: controllo sulla gestione, esame proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici, determinazioni conseguenti all'analisi del referto relativo alle attività di controllo.

Art.4 - Soggetti coinvolti nel controllo analogo

1. I soggetti coinvolti nel controllo analogo sono:

- a) Consiglio Comunale (livello strategico): oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzi, obiettivi, controllo sulle Società e di Bilancio Consolidato.
- b) Giunta Comunale (livello strategico): interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta questi o l'Assessore delegato lo ritenga necessario, su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le Società
- c) Sindaco (livello strategico): nella sua qualità di capo dell'Amministrazione e di legale rappresentante del Comune, nonché di soggetto che istituzionalmente esercita i diritti di socio, svolge tutte le attività rientranti nella sua competenza, in particolare:
 - partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle Società
 - promuove e partecipa direttamente o tramite suo delegato alle riunioni di assemblea di sindacato di controllo o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal Consiglio comunale;
 - nomina, con proprio decreto, gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo per i quali lo Statuto della Società preveda tale facoltà.
- d) Dirigente cui compete il Servizio Partecipate (livello di coordinamento e monitoraggio)
- e) Dirigenti e responsabili dei settori competenti per materia in considerazione delle competenze rivestite in relazione al servizio pubblico affidato alle Società (verifica e controllo del contratto di servizio e della carta dei servizi).

2. A richiesta di uno o più dei soggetti di cui al precedente comma, il Segretario Generale può convocare e coordinare un apposito tavolo tecnico per l'esame delle tematiche oggetto della medesima richiesta.

Art.5 - Livello strategico - Controllo Societario

1. Il livello strategico, con ruolo sia di controllo che propositivo, viene attuato dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.

2. Il Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, lett e) del Decreto Legislativo n. 267/2000, approva:

- a) lo schema di statuto tipo per le società e gli enti partecipati dal Comune di Castiglione delle Stiviere;
- b) lo schema di contratto di servizio;
- c) ogni eventuale costituzione di una nuova società da parte delle società ed enti partecipati;
- d) ogni modifica dello statuto anche se resasi indispensabile a seguito di mutate previsioni normative;
- e) in sede di approvazione del bilancio comunale di previsione, la proposta di budget annuale, il piano industriale pluriennale e il piano degli investimenti annuale contenente gli obiettivi di massima sulle attività. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa all'ente entro il 30 ottobre di ogni anno, salvo deroga dell'ente;
- f) il bilancio completo dei suoi allegati: la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dalla sua approvazione da parte degli organi a ciò preposti della Società.

3. La Giunta comunale:

- approva gli eventuali indirizzi strategici necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle Società;
- assegna specifici obiettivi contenuti nel P.E.G. dell'Ente relativi alla Società;
- predispone lo schema di Bilancio Consolidato per la relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle Società ed esprime il proprio voto anche sulla base degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda della competenza;
- nomina e designa con proprio decreto gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo per i quali lo statuto degli enti o delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 cc.

Art.6 Livello di coordinamento e monitoraggio - Controllo Economico-Finanziario

1. Il livello di coordinamento e monitoraggio (economico- finanziario) tende ad indirizzare l'attività delle Società verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Comprende le seguenti attività:

- esame ed istruttoria, per l'approvazione dello Statuto delle Società e delle procedure di trasformazione;
- monitoraggio degli adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico dell'Ente locale in materia di Società;
- archiviazione dati e documenti relativi alle Società;

- analisi dei contenuti dell'ordine del giorno delle assemblee delle Società;
- collaborazione con il Collegio dei Revisori del Comune per lo svolgimento della sua attività di controllo sulle Società;
- controllo dei documenti di programmazione (Budget previsionali, Piani Industriali, ecc.) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, relazioni semestrali e reportistica).

2. Il controllo economico/finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:

- a) preventivo orientato all'analisi del piano industriale e del budget e le sue eventuali correlazioni nel bilancio dell'ente;
- b) concomitante esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
- c) consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e del bilancio consolidato del "Gruppo"

3. Il controllo preventivo è esercitato dal Consiglio Comunale. Tale controllo ha come oggetto i documenti programmatici delle società ed enti partecipati, in particolare:

- a) Il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo;
- b) Il piano industriale pluriennale;
- c) Il piano degli investimenti annuale e pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e le modalità di copertura finanziaria della stessa;
- d) La previsione del risultato economico;
- e) Il piano degli acquisti;
- f) Il piano delle assunzioni.

4. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Castiglione delle Stiviere entro il 30 ottobre, salvo deroga dell'ente, di ogni anno per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e programmazione dell'ente per l'adozione delle opportune deliberazioni che saranno assunte in occasione del bilancio di previsione dell'ente.

5. Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, la cui competenza è ascritta alla Giunta comunale, le Società entro il 31 luglio di ogni anno, sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale una dichiarazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio e sullo stato di avanzamento degli investimenti programmati e dell'eventuale variazione del piano di programma.

6. Al fine di esercitare efficacemente il controllo concomitante dovrà essere trasmessa ogni informazione richiesta dalla Amministrazione Comunale sulla gestione operativa, utile al riscontro della regolarità, dell'efficienza ed economicità del servizio gestito e, in particolare, la seguente documentazione:

- verbali dell'organo di amministrazione e delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa seduta;
- copia degli atti negoziali, ovvero gare di appalto, contratti di fornitura di beni e servizi di valore annuo superiore a Euro 100.000 (centomila/00);
- copia degli atti negoziali relativi a operazioni di carattere finanziario, quali a titolo meramente esemplificativo finanziamenti, leasing, di valore superiore a Euro 200.000 (duecentomila/00);
- atti, documentazione e informazioni che l'Amministrazione Comunale dovesse ritenere opportuno acquisire, entro i termini previsti dal successivo art.11.

7. Il controllo concomitante può essere, inoltre, svolto attraverso incontri, nonché verifiche presso la sede societaria e nelle sedi di svolgimento dei servizi affidati alla Società.

8. Al fine di garantire l'esercizio del controllo consuntivo la cui competenza è ascritta al Consiglio Comunale, le società e gli enti partecipati trasmettono all'ente il progetto di bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, corredato dei documenti previsti dalle leggi vigenti e del relativo verbale dell'organo di Revisione dei Conti, entro 10 giorni dalla sua approvazione.

9. Per addivenire alla creazione di un documento di Bilancio Consolidato di “gruppo”, gli organi amministrativi delle Società sono tenuti, inoltre, ad inviare i dati/documenti indicati nel regolamento di contabilità dell’Ente.

10. Anche a seguito delle risultanze del rendiconto, il Consiglio comunale, sulla base dei risultati raggiunti, può rimodulare gli obiettivi della programmazione.

11. La Società che si trovi nell’impossibilità di rispettare gli obiettivi fissati nel budget, nel piano industriale e nel piano degli investimenti adotta apposita motivata delibera e la trasmette entro 10 giorni dalla sua approvazione alla Amministrazione Comunale per gli eventuali adempimenti consequenziali.

12. Le Società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze sopra indicate al fine di garantire all’ente i tempi necessari per l’approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico-finanziaria previsti dal TUEL o di eventuali ulteriori obblighi delle leggi di finanza pubblica.

Art.7 Livello gestionale - Controllo sulla Gestione

1. Il livello gestionale è in capo ai Dirigenti dei Settori competenti per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico dell’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi eseguiti dalle Società.

2. Le Società dovranno dotarsi di appositi regolamenti da sottoporre all’ente in materia di:

- a) acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
- b) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o eventuali sistemi incentivanti;
- c) esecuzione di lavori, esecuzione di lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi e lavori.

3. In assenza di propri regolamenti interni, le singole società adottano ove possibile i regolamenti approvati dal Comune di Castiglione delle Stiviere nel rispetto di quanto disposto dai principi generali in materia, salvo incompatibilità con la normativa civilistica in materia societaria.

4. In particolare, spettano ai Dirigenti dei singoli Settori le seguenti attività:

a) Contratto di Servizio:

- analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra Ente locale e Società;
- predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con la Società e dei relativi atti conseguenti;
- gestione ordinaria amministrativa e contabile dei contratti di servizio;
- predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte della Società dei reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;
- verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio;
- monitoraggio degli indicatori extra contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalla Società al Servizio competente per materia;
- partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con la Società.

b) Carta dei Servizi e Customer satisfaction:

- analisi degli impegni assunti dalla Società nei confronti dei cittadini ed indicati nella Carta dei Servizi;
- indicazioni e condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi;
- presa d’atto e verifica periodica della Carta dei Servizi;

Art.8 - Attività richieste alla Società e obblighi informativi

1. La Società dovrà garantire:

- lo svolgimento delle attività nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità;
- l'accesso ai documenti, nel rispetto della normativa vigente;
- la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività e di tutta la documentazione richiesta ed utile all'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente;
- l'invio 3 (tre) giorni prima della seduta dell'eventuale avviso di convocazione dell'organo di amministrazione e comunque dell'elenco degli argomenti in trattazione nonché, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla delibera, copia del verbale e di ogni eventuale documento ad esso correlato.

2. La Società è tenuta ad individuare e comunicare al Comune i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare, con spirito collaborativo, lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti dal Comune.

3. Il rappresentante legale del Comune o suo delegato, ha libero accesso ai locali della Società e può richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

Art.9 - Obblighi specifici della Società

1. La Società, nei propri documenti di programmazione, si conforma agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Comunale nel Documento Unico Programmazione (DUP) e nella sua eventuale nota di aggiornamento.

2. La Società dovrà garantire l'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla legge.

3. La Società, con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture, dovrà attenersi ed applicare, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

4. Le informazioni trasmesse all'Ente nel rispetto del presente regolamento e la relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio devono contenere specifici riscontri all'osservanza degli obblighi evidenziati nei commi precedenti.

5. L'organo di amministrazione della Società, a richiesta del Sindaco, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, ove siano trattati argomenti che riguardino la Società, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Art. 10 - Tempi di riscontro alle richieste

1. Qualora per la propria attività l'Ente richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, la Società deve darne riscontro entro la seguente tempistica:

- a) entro 15 (quindici) giorni lavorativi per le richieste semplici;
- b) entro 30 (trenta) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse;
- c) a fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del Comune di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate o di derogare ai limiti di cui ai punti precedenti.

Art.11 - Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte della Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti da Comune o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'organo di amministrazione della Società può essere revocato per giusta causa, nel rispetto delle leggi e dello Statuto sociale.

Art. 12 - Rappresentanti del comune negli organi di amministrazione della Società ed insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità

1. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della Società si attengono ed agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n.231/2001 e dichiarano, all'atto della nomina, di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Art.13 - Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui alla legge n. 190 /2012, il D. Lgs. n. 33/2013, il D. Lgs. n. 39/2013 e il D. Lgs. n. 175/2016.

2. Il presente regolamento deve essere coordinato con quanto previsto nella Statuto della Società, nello Statuto e nella regolamentazione del Comune.

3. Il Presente Regolamento abroga e sostituisce il titolo VI – Controllo sulle società partecipate, del vigente Regolamento disciplinante i controlli interni.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.